

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ,
FERRAGUTI e GALEOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1991 (*)

**Norme in materia di convenzioni tra enti locali e associazioni
o cooperative di donne anziane per attività socialmente utili**

ONOREVOLI SENATORI. - Le esigenze cui vuole venire incontro questo disegno di legge si situano all'incrocio di due grandi questioni sociali contemporanee.

Da un lato il progressivo invecchiamento della popolazione, dovuto al notevole allungamento della vita media, esige una seria riflessione sulle condizioni di vita delle persone anziane e sul ruolo che esse possono e devono assumere nella vita della collettività quando, per il raggiungimento della età prevista per il pensionamento, escono dal mondo produttivo vero e proprio.

Dall'altro lato è ormai ineludibile la questione del riconoscimento del valore e della utilità sociale ed economica del

lavoro di cura familiare ancora oggi svolto prevalentemente se non esclusivamente dalle donne. Tale lavoro cui per troppo tempo è stata negata ogni valorizzazione che non fosse quella, pur importante, ristretta all'ambito familiare, ha, al contrario, contenuti professionali, culturali, educativi che ben possono essere utilizzati per una migliore qualità della vita della collettività anche nei rapporti pubblici, per il potenziale di umanizzazione di tali rapporti che il lavoro di cura sa esprimere. Questo disegno di legge scaturisce da questa duplice esigenza e riguarda in particolare quelle donne che per una parte più o meno rilevante della loro vita sono state impegnate nel lavoro di cura dei figli e della famiglia

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e che, raggiunta l'età anziana, si vedono spesso messe ai margini della vita sociale, mentre dispongono di un patrimonio preziosissimo costituito da quel raro intreccio di competenze, di solidarietà, di affettività, che è proprio ciò che spesso è carente nei rapporti sociali e che quasi sempre manca del tutto nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione.

Prevedere, quindi, che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle peculiari competenze acquisite nel lavoro familiare per lo svolgimento di attività sociali non è solo utile alle donne anziane perchè contribuisce a preservarne le condizioni psicofisiche e a sostenerne il reddito, ma è anche, e forse soprattutto, utile alla collettività.

L'articolo 1 prevede la possibilità di convenzioni fra enti locali e associazioni o cooperative di donne che abbiano raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia, anche e soprattutto se sprovviste di trattamento pensionistico, per lo svolgimento di attività utili socialmente che, per lo specifico contenuto o per il carattere temporaneo o saltuario o straordinario, non rientrano nelle mansioni del personale dipendente nè possono essere svolte da personale comunque previsto dalla dotazione organica degli enti interessati.

L'articolo 2 stabilisce gli ambiti di queste attività ispirandosi fortemente al carattere di trasmissione di quella cultura di solidarietà, di affettività, di vita vissuta che è proprio il contenuto del lavoro familiare che la legge vuole valorizzare insieme a quelle competenze (di gestione, di organiz-

zazione, di risparmio, di rispetto delle persone e delle cose) che sono di norma sconosciute ma che, al contrario, sono merce rara nei rapporti pubblici.

L'articolo 3 si preoccupa di confermare il carattere temporaneo e il limitato orario delle prestazioni fornite dalle persone anziane impiegate, stabilendo per queste la facoltà di recedere dal rapporto senza onerose formalità, e fa carico agli enti locali di accendere un'assicurazione (infortuni e responsabilità civile verso terzi) quando la natura della attività sia tale da comportare eventuali rischi.

L'articolo 4 stabilisce che per l'attività effettivamente prestata sia assicurato un compenso orario personale a ciascuna donna anziana, anche se svolge l'attività in forma associata, e chiarisce la natura di tale compenso da considerarsi un rimborso spese forfettario onnicomprensivo e come tale sottratto a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, conseguentemente liberando gli enti locali dai corrispondenti obblighi. Ciò per facilitare ai comuni la possibilità di avvalersi di queste collaborazioni ed evitare alle donne anziane il carico e i complicati adempimenti che derivano dalla normativa fiscale e previdenziale in vigore in relazione a retribuzioni di modesta entità. Due parole, infine, per chiarire che il fatto che la legge si indirizzi a sole donne non è, come alcuni pretendono, incostituzionale, ma rientra in quel concetto di «azione positiva» che faticosamente ma finalmente si è fatto strada per rimuovere discriminazioni secolari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di valorizzare l'utilità sociale delle competenze acquisite nel lavoro di cura familiare, combattere ogni forma di emarginazione delle donne anziane dalla vita sociale e sostenerne il reddito, gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni o cooperative di donne che abbiano compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia per lo svolgimento di attività socialmente utili che, per il loro specifico contenuto o per il carattere temporaneo, saltuario o straordinario non possono essere svolte con il personale in dotazione organica.

Art. 2.

1. Le convenzioni di cui all'articolo 1 possono essere stipulate sulla base di progetti elaborati dagli enti locali o dalle associazioni o cooperative interessate nell'ambito delle seguenti attività socialmente utili:

a) informazioni e assistenza agli utenti presso uffici e strutture pubbliche; vigilanza ed informazioni sull'uso corretto dei giardini, del verde e del patrimonio pubblico; organizzazione di sportelli per una corretta educazione alimentare e ambientale;

b) custodia, vigilanza, gestione e animazione in centri sociali, ricreativi e culturali; organizzazione di iniziative culturali; insegnamento in corsi professionali; vigilanza in musei e biblioteche;

c) assistenza negli scuola-bus e nelle scuole e attività di insegnamento complementare per la trasmissione di esperienze di vita vissuta agli studenti;

d) compagnia ed assistenza ad anziani soli; sostegno a madri sole con figli piccoli e a famiglie momentaneamente in difficoltà; assistenza a persone inferme in ausilio al

personale socio-sanitario; assistenza e accompagnamento a portatori di *handicap*;

e) attività di vigilanza contro la diffusione e l'uso della droga e attività di sostegno al recupero del tossicodipendente in ausilio al personale specializzato.

2. L'elenco delle attività di cui al comma 1 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. Le convenzioni, che in nessun caso comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, hanno durata annuale, sono rinnovabili e non possono prevedere prestazioni con orario superiore a sessanta ore mensili per ogni donna anziana impiegata.

2. Deve essere fatta salva la facoltà individuale di recedere dal rapporto con semplice comunicazione verbale senza obbligo di preavviso. Ove richiesto dalla natura delle prestazioni gli enti locali provvedono ad assicurare le persone impiegate ai sensi della presente legge contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4.

1. Le convenzioni determinano l'entità del compenso orario che sarà corrisposto a ciascuna delle donne anziane impiegate.

2. Tale compenso orario costituisce una forma speciale onnicomprensiva di rimborso spese forfettizzato e non concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali nè ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali.